

Class Action camion: prorogato il termine

<div id = "calendar-container"><div id = "year">2019</div> <div id = "day">23</div><div id = "month">Aprile</div></div>

Le aziende che vogliono aderire all'iniziativa hanno tempo **fino al 31 maggio 2019**. Il termine del 30 aprile 2019 per aderire alla class action per la

richiesta di rimborso

ai costruttori di autocarri ritenuti di aver creato un cartello per la

vendita a prezzo maggiorato

dei propri veicoli è stato prorogato.



L'antefatto

Tra il 1997 e il 2011 Daimler/Mercedes-Benz, Volvo/Reanult, Iveco, MAN, DAF e Scania hanno creato un cartello avente ad oggetti i prezzi di **vendita degli autocarri pesanti e medio-pesanti**

Pertanto, i veicoli per i quali è possibile **richiedere il risarcimento** sono: autocarri a partire da 6 tonnellate, acquistati tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2016, acquistati, presi in leasing o locazione-vendita, dei marchi sopra indicati.

La Class Action

Si tratta della **terza azione collettiva** per il recupero del sovrapprezzo pagato per i suddetti autocarri. Per gli acquisti antecedenti al 2004 le cause sono già state presentate e non è possibile aprire nuovi contenziosi poichè i termini sono caduti in prescrizione.

L'attuale class action aveva come termine di presentazione delle domande il 30 aprile 2019, ma è stata **prorogata fino al 31 maggio 2019**.

Le aziende aderiscono senza sostenere **nessun costo iniziale**. In caso di successo e, di conseguenza, di rimborso del sovrapprezzo da parte dei costruttori, gli autotrasportatori dovranno versare una provvigione all'associazione che si è fatta carico dell'azione collettiva.

Per il **sovrapprezzo**, stimato **tra il 5 e il 20%** secondo il tipo di veicolo, è possibile richiedere il risarcimento sia del danno emergente, cioè la perdita subita dall'acquirente, sia il lucro cessante, ovvero il mancato guadagno, con i rispettivi interessi.

Nonostante la Commissione Europea abbia riconosciuto l'esistenza del cartello fino al 2011, i rimborsi possono essere chiesti anche per gli anni successivi (fino e non oltre il 31 dicembre 2016) poichè gli effetti della pratica sleale sono stati evidenti anche negli anni successivi la condanna UE.

© TN Trasportonotizie - Riproduzione riservata

